

REGOLAMENTO
FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

INDICE SISTEMATICO

Art.1 - Istituzione e finalità	3
Art.2 - Competenze	4
Art.3 - Rapporti di collaborazione	5
Art.4 - Programmazione e relazione attività	5
Art.5 - Composizione	6
Art.6 - Nomina, insediamento e durata	6
Art.7 - Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente	7
Art.8 - Funzionamento della Commissione	7
Art.9 - Decisioni della Commissione	8
Art.10 - Dimissioni e decadenza	8
Art.11 - Rimborso spese viaggio	8
Art.12 - Norma finanziaria	8
Art.13 - Struttura	9
Art.14 - Entrata in vigore	9

Consiglio Provinciale

Regolamento Funzionamento Commissione Pari Opportunità

TIPO DOCUMENTO : <i>Regolamento</i>	VER. : <i>n. 4 del 05.07.2012</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 39 del 05.07.2012</i>
AREA: <i>Amministrativa</i>		DIRIGENTE: <i>Dr.ssa Luisa Orofino</i>
SETTORE: <i>Consiglio</i>		RESPONSABILE <i>Dr. Oliviero Taccori</i>
SERVIZIO: <i>Segreteria</i>		SEDE: <i>via Parrocchia, 190 - 09039 Villacidro (VS)</i>
TEL.: <i>070 9356500</i>	FAX.: <i>070 9314463</i>	REDATTO DA: <i>Angela Romani</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>consiglio@provincia.mediocampidano.it</i>

Art.1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. In attuazione del principio di parità sancito dagli artt. 3 e 51 della Costituzione italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità, dal Capo II della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 13/06/1989 n. 39 ed in attuazione dell'art.18 dello Statuto della Provincia del Medio Campidano è istituita la Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne. La Commissione si occupa, altresì, di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. La Commissione ha sede presso il Consiglio Provinciale ed è organo consultivo, di proposta e di progettazione del Consiglio e della Giunta Provinciali, volto a dare espressione alla differenza di genere ed alla valorizzazione della soggettività femminile e all'abbattimento delle forme di discriminazione previste nel comma precedente.
3. Per ciò che concerne la disparità di genere le linee guida dell'attività della Commissione sono quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995 e successivi aggiornamenti), attuando in particolare gli obiettivi di:
 - a) valorizzazione del punto di vista femminile, porre al centro della politica la soggettività femminile;
 - b) dare piena opportunità e responsabilità alle donne, al fine di potenziare le soggettività femminili;
 - c) confronto e scambio di esperienze e conoscenze fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro.
4. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà sociali e le esperienze della Provincia che perseguono obiettivi di pari opportunità.

Consiglio Provinciale

Regolamento Funzionamento Commissione Pari Opportunità

Art.2 - COMPETENZE

1. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione Provinciale:
 - a) formula proposte e indicazioni nella programmazione della Provincia. A tale scopo formula indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente ed esprime comunque parere obbligatorio non vincolante - secondo le modalità indicate al successivo art. 9 - sui seguenti atti: Bilancio di Previsione, Piano Provinciale di Sviluppo, Programmi annuali e pluriennali, Piano territoriale di coordinamento;
 - b) si esprime sulle politiche aventi ad oggetto la Formazione Professionale, il mercato del lavoro e le iniziative per il conseguimento della pari opportunità;
 - c) ha facoltà di emettere pareri su ogni atto di competenza del Consiglio, quando questi abbiano rilevanza specifica sul tema delle pari opportunità, atti che saranno inviati d'ufficio alla Commissione;
 - d) propone al Consiglio e alla Giunta provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare le pari opportunità nel campo sociale, professionale e culturale;
 - e) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine in Enti Aziende ed istituzioni di competenza provinciale ai fini della rimozione di ogni forma di discriminazione;
 - f) promuove iniziative tese a incentivare la presenza femminile nel mondo del lavoro, con particolare riferimento al campo imprenditoriale.

2. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità:
 - a) svolge attività di ricerca sulla condizione femminile e su ogni altra discriminazione indicata nell'art. 1, comma 1, diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni;
 - b) valuta lo stato di attuazione nella Provincia delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - c) presenta proposte alla Commissione Regionale Pari Opportunità per l'adeguamento della legislazione regionale in atto;

- d) promuove, sostiene e valorizza la presenza delle donne nei processi e nei luoghi decisionali della società e delle istituzioni; promuove, altresì, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere che nel campo del saper fare;
- e) favorisce la costituzione di reti di relazioni con le associazioni che perseguono obiettivi di pari opportunità a livello locale, regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario per promuovere scambi di esperienze e di elaborazioni;
- f) promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne comunque emarginate, contrastando in particolare ogni violazione dei diritti umani.

Art.3 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, in particolare:
 - a) con l'Assessorato Pari Opportunità della Provincia;
 - b) con la Consigliera di Parità della Provincia;
 - c) con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità;
 - d) con analoghe Commissioni istituite nelle altre Province e presso i Comuni della Provincia;
 - e) con istituti di ricerca e le Università e con Associazioni con competenze specifiche sui diritti delle donne e su ogni altra forma di discriminazione indicata dall'art. 1, comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni;
 - f) con la Comunità Europea per assicurare l'informazione e la promozione delle iniziative da questa adottate.

Art.4 - PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ATTIVITÀ

1. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa ogni anno entro il 31 Marzo al Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente della Giunta. La redazione della programmazione dovrà essere compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Ente.

2. Il Presidente del Consiglio cura la trasmissione della relazione ai Consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Provinciale.

Art.5 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione si compone di:
 - a) la Consiglieria di Parità, che è membro di diritto;
 - b) le Consigliere Provinciali elette, che sono membri di diritto;
 - c) un numero massimo di 15 componenti designati dai Gruppi Consiliari in rappresentanza di tutte le forze politiche elette in Consiglio.
2. I componenti di cui al precedente punto devono essere scelti in rappresentanza del mondo del lavoro, della cultura, della scuola, dello sport e/o dei movimenti femminili.
3. Nella composizione della Commissione tra i designati e le Consigliere Provinciali elette deve essere fatto salvo il rapporto maggioranza e minoranza presente in Consiglio al momento dell'insediamento dello stesso.
4. La composizione della Commissione non è soggetta ad adeguamenti in seguito ad eventuali mutamenti nel numero o nella composizione dei Gruppi Consiliari.
5. L'incarico di componente è incompatibile con quello di Presidente della Giunta e del Consiglio, nonché di Assessore Provinciale.

Art.6 - NOMINA, INSEDIAMENTO E DURATA

1. La Commissione Pari Opportunità è costituita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto ed il suo funzionamento segue la regolamentazione delle Commissioni Consiliari dell'Ente.
2. Il Presidente del Consiglio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento, nomina i componenti della Commissione entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale.
3. La prima riunione della Commissione è convocata ed insediata dal Presidente del Consiglio entro 30 giorni dalla nomina dei componenti.
4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene il giorno dell'insediamento tramite un'unica votazione. Ogni componente scrive su una scheda un solo nominativo; il Commissario che riporta il maggior numero di voti è eletto

Presidente. Il Vice Presidente è colui che, dopo il Presidente, consegue il più alto numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale ed i suoi componenti decadono contemporaneamente allo stesso Consiglio. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla proclamazione degli eletti, si applicano le medesime disposizioni contenute nel D. Lgs. 267/2000.
6. La Commissione non esplica le sue funzioni nei periodi di sospensione dell'attività del Consiglio Provinciale e nei periodi in cui l'attività del Consiglio Provinciale è limitata ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale.

Art.7 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Provinciale; convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Commissione in caso di sua assenza o di impedimento.
3. Il Presidente affida compiti ed incarichi temporanei ai singoli componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze.

Art.8 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata secondo una programmazione annuale prestabilito e comunque ogni qual volta il Presidente o un terzo dei componenti lo richiedano.
2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/3 dei componenti, questi devono presentare richiesta scritta al Presidente che dispone la convocazione della Commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Per motivi di urgenza, che devono essere esplicitamente indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente può convocare la Commissione con un preavviso minore di quello indicato al punto precedente ma non inferiore a 24 ore.

4. La seduta della Commissione è valida se è presente un terzo dei componenti. In caso di votazione è richiesta la presenza della metà dei componenti della Commissione.
5. La Commissione, senza altri ulteriori oneri, può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, anche consulenti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

Art.9 - DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione vota le proprie decisioni di norma con voto palese. Si ricorre alla votazione a scrutinio segreto per tutte le votazioni riguardanti persone.
2. Per l'espressione dei pareri si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale in ordine ai pareri delle Commissioni.
3. L'assunzione da parte del Consiglio e della Giunta Provinciali di atti in difformità dal parere reso dalla Commissione comporta l'obbligo di motivazione.

Art.10 - DIMISSIONI E DECADENZA

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza del Commissario, che deve essere decisa dal Presidente del Consiglio sentito il Commissario interessato. Il Commissario dichiarato decaduto dalla carica sarà sostituito dal Presidente del Consiglio sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento.
2. La medesima disposizione si applica in caso di dimissioni del Commissario.

Art.11 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO

1. Ai componenti della Commissione spetta un rimborso delle spese viaggio con le stesse modalità previste dalla normativa sugli Enti Locali.

Art.12 - NORMA FINANZIARIA

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, fatti salvi i costi che per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità, è assegnato alla Commissione un fondo annuale da quantificare sulla base della

programmazione d'intesa tra il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Provinciale e il Presidente della Giunta;

2. La gestione del fondo è affidata al dirigente dell'Ufficio del Consiglio.

Art.13 - STRUTTURA

1. La Commissione Pari Opportunità nel suo funzionamento è supportata da personale specificamente assegnato inserito nella struttura dell'Ufficio del Consiglio.
2. La Commissione si avvale dei locali e strutture dell'Ufficio del Consiglio.

Art.14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 77, comma 1, dello Statuto, il 15° giorno successivo all'affissione, unitamente alla Deliberazione di approvazione dello stesso, all'Albo Pretorio.